ENERGIA AGRICOLA A KM ZERO Parco Agrisolare



I soggetti beneficiari

• Gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

COLDIRETTI MILANO LODI MONZA BRIANZA

- le imprese agroindustriali (l'elenco dei Codici ATECO verrà definito nell'avviso);
- le cooperative agricole e le cooperative o loro consorzi (di cui all'art 1 comma 2 del D Lgs n 288 del 18 maggio 2001 che alla data di presentazione della domanda possiedono i requisiti previsti al comma 3 dell'articolo 4);

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con un volume di affari inferiore ai 7000 euro annui.

Entità dell'aiuto

Le risorse sono pari a 1,5 miliardi di euro. La spesa massima ammissibile è pari a **750.000 euro** per singolo impianto nel **limite di 1 milione di euro per singolo soggetto beneficiario** in funzione delle categorie e percentuale rispetto alla spesa ammessa:

- produzione agricola primaria = 40% per le regione del NORD + 20% per giovani agricoltori
 50 % per Regione del SUD + 20% giovani agricoltori (o investimenti collettivi zone soggette a vincoli naturali);
- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli = 40% (50% per Regione del SUD);
- trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli = 30% dei costi ammissibili + 20% per piccole imprese (10 % medie imprese) + 15% per investimenti nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art 107 par 3 lett 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I Requisiti dei beneficiari previsti al comma 3 dell'articolo 4

COLDIRETTI MILANO LODI MONZA BRIANZA

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i Soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231 (come l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) o ad altra sanzione;
- d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- e) essere in condizioni di regolarità contributiva attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2 punto 18 del Regolamento GBER Regolamento generale di esenzione per categoria.

Gli interventi e le spese ammissibili:

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario. Sono ammessi a finanziamento solo gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. L' IVA è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.



Gli impianti fotovoltaici potranno avere potenza compresa tra 6 kWp e 500 kWp e gli interventi e le spese ammissibili sono:

- realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico (acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto);
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete elettrica fino ad un limite massimo di 1500 euro/kWp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici;
- sistemi di accumulo fino 1000 euro/kWh, per un contributo massimo di 50 000 euro per sistemi di accumulo;
- sistemi di ricarica elettrica fino 1000 euro/kW e per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole;
- rimozione e smaltimento dell'amianto (e dell'eternit) ove presente
- isolamento termico dei tetti
- rifacimento delle coperture con sistemi di areazione

Fino a limite massimo ammissibile di 700 euro/kW

n.b. È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto/eternit, purché appartenenti allo stesso fabbricato. È ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.



Come si accederà al bando

Si accederà al bando tramite una domanda da presentare su una piattaforma informatica gestita dal **GSE**, indicato dal Mipaaf anche per le attività di verifica e controllo, rispettando le disposizioni di avviso e le procedure applicative che dovranno essere pubblicate

La domanda potrà essere presentata dai Soggetti beneficiari anche per il tramite dei CAA Centri di Assistenza Agricola o di professionisti abilitati attraverso la piattaforma informatica del GSE – Gestore dei Servizi Energetici.

Sarà necessario presentare:

- 1) una **domanda informatizzata** comprensiva dei dati anagrafici del beneficiario, descrizione catastale dei manufatti, e la descrizione dell'intervento;
- 2) una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato e relativi allegati.

Le **autorizzazioni** eventualmente necessarie e distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria.

Cumulabilità



Il concetto di doppio finanziamento

Gli aiuti possono essere cumulati in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato compresi quelli de minimis nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

Il concetto di cumulo

Gli aiuti altresì possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Requisito autoconsumo

Per le sole aziende agricole di **produzione primaria gli impianti fotovoltaici** sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di **soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda** e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia elettrica compreso quello familiare. Mentre la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purchè sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.